

Art.1 - Costituzione del comitato

A seguito di consultazione elettorale, periodica, dei cittadini, promossa dal Comitato uscente, viene costituito il "COMITATO di QUARTIERE di LEVATA". Tale Comitato dovrà avere la funzione di rappresentare le istanze di tutti i cittadini, indipendentemente dai loro riferimenti ideologici, politici o dal loro credo religioso, purché tali istanze non comportino direttamente o indirettamente discriminazioni razziali, etniche, culturali, o forme di violenza. Il Comitato potrà avere funzioni politiche ma non partitiche.

Art.2 - Sede del comitato

La sede del comitato viene fissata presso la locale Sala Civica, in via Levata 39, 46010 Levata (MN).

Art.3 - Definizione territoriale del Quartiere

Il territorio del quartiere è costituito dalla frazione di Levata del Comune di Curtatone.

Art.4 - Compiti del Comitato

Il Comitato di Quartiere, per adempiere alla propria funzione prioritaria, di promuovere la partecipazione diretta di tutti i cittadini alle varie problematiche che coinvolgono la gestione del quartiere, (es.: viabilità, trasporti, scuola, verde pubblico, urbanizzazione del territorio, smaltimento rifiuti, impianti sportivi, tempo libero, cultura, assistenza, volontariato, ecc.), dovrà svolgere i seguenti compiti:

- a) Ricepire e rilevare i problemi di interesse comune a tutta la collettività.
- b) Elaborare possibili soluzioni da proporre agli Enti Pubblici competenti, in primo luogo l'Amministrazione Comunale.
- c) Partecipare attivamente e collaborare con gli Enti preposti sino alla soluzione positiva delle problematiche affrontate.
- d) Promuovere e mantenere il collegamento con gli altri comitati, per il perseguimento di interessi comuni.
- e) Promuovere la crescita del quartiere ad uno sviluppo armonico, sociale, culturale e morale.
- f) D'intesa con tutte le realtà associative presenti nella frazione (Polisportiva, Gruppo Siamo Insieme, gruppi parrocchiali, ecc.), potrà promuovere ed organizzare incontri e/o manifestazioni culturali, sociali, sportive.

Il Comitato risponde del suo operato all'Assemblea dei cittadini e ne coordina le iniziative.

In vigore fino al 20/10/2011

-Comitato di quartiere di Levata -

Art.5 – Modi e forme di attività

Il Comitato dovrà tendere alla realizzazione di quanto esposto al precedente art. 4, mediante lo svolgimento delle seguenti attività:

- a) Riunione dei membri del Comitato, di norma, una volta al mese.
- b) Informazione dei cittadini del quartiere sui problemi che li riguardano, richiesta agli stessi di proporre problemi da risolvere, elaborazione dei dati raccolti e formulazione di proposte concrete agli Enti competenti.
- c) Contatti con gli Enti interessati a vari problemi fornendo basi concrete di giudizio ed avanzando proposte.
- d) Informazione ai cittadini sugli sviluppi delle istanze presentate.

Art.6 – Costituzione di Commissioni

Qualora venga ravvisata la necessità, verranno costituite Commissioni di Lavoro per attività specifiche. Tali commissioni saranno costituite di norma da "membri effettivi" del comitato, ma potranno essere nominati "membri esterni" in funzione di peculiari capacità o esperienze.

La nomina dei "membri esterni" avverrà con approvazione di maggioranza. Tali "membri esterni" parteciperanno attivamente a tutte le funzioni del Comitato, senza avere il diritto di voto.

Art.7 – Organi del Quartiere

Sono organi del Quartiere: l'Assemblea dei Cittadini, il Comitato di Quartiere, la Presidenza.

Art.8 – Membri del Comitato

Il comitato di quartiere é composto da 13 (tredici) "membri effettivi", eletti dai cittadini del quartiere con suffragio diretto.

Ai "membri effettivi" si affiancheranno i "membri di diritto", che potranno partecipare attivamente a tutte le funzioni del Comitato, senza avere il diritto di voto.

"Membri di diritto" sono il Presidente, o suo delegato, di ogni associazione che ponga il suo impegno prioritario nell'ambito della frazione.

Art.9 – Organi della Presidenza

La Presidenza del Comitato di Quartiere è così costituita: Presidente, Vice Presidente, un Vice Presidente vicario, un Consigliere, ed un Segretario.

Art.10 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea, composta da tutti i cittadini del quartiere, è sovrana. Nel corso dell'Assemblea tutti i cittadini partecipano democraticamente all' esame dei problemi di interesse comune, all' elaborazione ed all' attuazione delle decisioni che interessano la vita sociale del quartiere.

Art.11 – Convocazione dell'Assemblea di Quartiere

L'Assemblea è convocata mediante avviso affisso nei luoghi pubblici del quartiere, tale avviso dovrà indicare gli argomenti all'ordine del giorno. La periodicità dell'Assemblea è stabilita nel numero di 3 o 4 convocazioni annue, ovvero quando ne sia ravvisata la necessità dal Comitato di Quartiere.

Art.12 – Convocazione del Comitato

La convocazione del Comitato deve essere fatta, su iniziativa del Presidente, con lettera, inviata per posta o consegnata a domicilio, a ciascun membro del Comitato, non meno di tre giorni prima della riunione o, in caso urgente, un giorno prima.

-1/3 della Presidenza può chiedere la convocazione del Comitato;

-il 50% + 1 dei membri del Comitato può chiedere la convocazione del Comitato stesso;

-50 firme di elettori possono tramite il Comitato, convocare l'Assemblea.

Art.13 – Procedimento delle riunioni del Comitato

Le riunioni del Comitato di Quartiere sono sempre pubbliche. In prima convocazione, per la validità della seduta, è richiesta la presenza della maggioranza (50% +1) dei membri effettivi. In seconda convocazione, dopo un'ora, è sufficiente un terzo dei membri effettivi.

Di ogni seduta è compilato un verbale da parte del Segretario. Il verbale è sottoscritto dal Presidente, dal Vice Presidente e dal Segretario. La discussione degli argomenti sarà preordinata dall'ordine del giorno che sarà sempre comunicato nella lettera di invito alla riunione; è facoltà del Comitato far procedere o posporre argomenti all'ordine del giorno, con votazione palese espressa dalla maggioranza (50% + 1) dei presenti e votanti.

Tutti i cittadini possono partecipare alle riunioni del Comitato senza diritto di voto.

Art.14 – Decadenza e sostituzione dei membri del Comitato

Si ritiene decaduto il membro cui vengono a mancare i requisiti per essere eletto, in base a quanto indicato all'art. 20.

I membri decaduti o dimissionari vengono sostituiti dai candidati non eletti secondo l'ordine riportato nei verbali del Comitato Elettorale.

Art.15 – Maggioranza richiesta per le approvazioni

Per le approvazioni è richiesta la maggioranza del 50% + 1 dei membri votanti.

In vigore fino al 20/10/2011

-Comitato di quartiere di Levata -

Art.16 – Compiti del Presidente

Convoca la Presidenza ed il Comitato, rappresenta il Comitato, firma con il Vice Presidente ed il Segretario i verbali di seduta, presiede l'Assemblea di Quartiere.

Art.17 – Compiti del Vice Presidente e Vice Presidente vicario

Sostituiscono il Presidente in caso di impedimento o di assenza.

Art.18 – Affiancamento al Presidente

Il Presidente, nei rapporti con Autorità o Enti, nonché nei contatti diretti con gli stessi, sarà sempre affiancato da uno o più membri del Comitato.

Articolo 19 – Fondo monetario e controllo amministrativo

Il Comitato, che opera senza scopo di lucro, potrà avere un suo fondo, costituito dai contributi provenienti dai privati cittadini o da Enti. In ogni caso anche per la sola amministrazione di eventuali fondi o dei rimborsi spese da parte dell'Amministrazione Comunale, il Tesoriere terrà assieme al Segretario, la contabilità delle entrate e delle uscite. Il loro operato potrà essere in ogni momento controllato dai membri del Comitato. Il rendiconto annuale sarà presentato al Comitato entro il 31 gennaio di ogni anno, e verrà comunicato all'Assemblea dei cittadini alla prima assemblea successiva.

Art.20 – Elezione del Comitato

I membri del Comitato e gli organi della Presidenza durano in carica tre anni

Art.21 – Modalità per le elezioni del Comitato di Quartiere

Vengono fissati i seguenti criteri:

- a) -Hanno diritto di voto tutti i cittadini, residenti nella frazione di Levata, che alla data delle votazioni, abbiano compiuto il 18° anno di età.
- b) -Ogni votante potrà esprimere la preferenza di 4 (quattro) candidati. Saranno ritenute valide le schede su cui fossero indicati meno di quattro nominativi e saranno annullate quelle che contenessero più di 4 preferenze.
- c) -Non è ammessa nessuna delega al voto.
- d) -Risulteranno eletti i 13 (tredici) candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
- e) -Il Presidente non può assolvere a più di due mandati elettorali.
- f) -Non sono eleggibili come membri effettivi del Comitato di Quartiere coloro che rivestono incarichi in pubbliche Amministrazioni (es.: Consiglieri Comunali, Provinciali, Regionali, ecc.).

BOZZA

-Comitato di quartiere di Levata -

Art.22 – Elezione dei membri della Presidenza

E' eleggibile Presidente qualsiasi membro effettivo del Comitato. Il Presidente viene eletto dal comitato a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei membri votanti.

Dopo una prima votazione nulla per mancanza del numero sufficiente di voti, basterà la maggioranza semplice dei membri votanti. La nomina degli altri membri della Presidenza sarà effettuata direttamente dal Comitato con le stesse modalità previste per il Presidente.

Art.23 – Revisione del presente Statuto

Il presente statuto può essere aggiornato e modificato, in qualsiasi momento, su proposta di non meno il 50% dei membri del Comitato, con l'approvazione del 50%+1 dei componenti presenti e votanti, rispettando quanto indicato nell'art. 12 del presente statuto.

Art.24 – Rinvio alla Legge

Per quanto non previsto dal presente statuto si applicheranno le norme vigenti in materia.